

# TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

### **SEZIONE LAVORO**

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1697/2019

tra

RAZVAN ROTARU

**RICORRENTE** 

е

IRIS MOBILI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

**CONVENUTO** 

Oggi 11 maggio 2021, alle ore 10.45, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

J l'avv. MANGIONE STEFANIA

Nonché per la società IRIS MOBILI SI

in sostituzione dell'avv.

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e note

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e note autorizzate.

Le parti discutono oralmente la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate.

#### Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce ad ore 15.30 pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti autorizzate le parti.

dott. Chiara Zompi



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2019 promossa da:

STEFANIA e dell'avv. ALLERI CLELIA (LLRCLL85A71L188G) Indirizzo Telematico; PIZZUTI FRANCESCO (PZZFNC83S17G942K) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA

**ATTORE** 

contro

# IRIS MOBILI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

con il patrocinio dell'av

\_, , elettivamente domiciliato in

'n

**CONVENUTO** 

Avente ad oggetto: retribuzione

# CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo e note conclusive.

Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta e note conclusive.

## **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 2.7.2019, — conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, la società IRIS MOBILI srl esponendo:

- di aver lavorato quale dipendente e socio lavoratore della Bird Logistic soc. coop. (cancellata dal Registro per le Imprese in data 18/06/2019) dal 1.3.2015, inquadrato come autista di 4S livello, ai sensi del CCNL merci logistica, in qualità di addetto alla conduzione di autoveicoli e al montaggio;
- di essere sempre stato impiegato nell'appalto relativo al servizio di trasporto e montaggio mobili e arredi per conto della Primula Mobili srl, oggi Iris Mobili srl, facente parte del gruppo "Mondo Convenienza Holding spa", appalto cessato all'inizio di maggio 2017;
- che la sede di lavoro di esso ricorrente era sempre stata in Calderara di Reno (BO), via Pradazzo 7, ove all'epoca si trovava il magazzino della committente;
- di aver svolto le mansioni di autista/capo furgone unitamente ad un altro lavoratore, quest'ultimo con mansione di facchino, consegnando la merce tra Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Parma, Rimini, Prato, Firenze, Reggio Emilia, Ancona e provvedendo, oltre che al carico e scarico della merce dal camion e al relativo trasporto fino al domicilio del cliente, anche al montaggio dei mobili e degli arredi commercializzati dalla committente, sulla base delle schede tecniche della merce, e alla riscossione del corrispettivo, con responsabilità degli eventuali ammanchi.

Ciò premesso, affermava che, nel corso del rapporto lavorativo, esso ricorrente aveva svolto mansioni superiori e non corrispondenti al suo formale inquadramento nel 4S° livello CCNL logistica, trasporto, merci e spedizione 2013, maturando di conseguenza il diritto ad essere inquadrato nel superiore 3° livello e alle conseguenti differenze retributive.

Deduceva altresì di aver svolto sistematicamente e quotidianamente lavoro straordinario, mai retribuito, e trasferte in misura ampiamente superiore a quella retribuita dal datore di lavoro.

Esponeva altresì che tra le sue mansioni rientrava quella di ricevere il pagamento della merce consegnata, di tal che egli aveva maturato il diritto al riconoscimento della cd indennità di cassa riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai lavoratori aventi normalmente maneggio di denaro.

Precisato che di tali differenze retributive rispondeva in solido, ex art. 29 D.LGS. N°276/2003, la committente Iris Mobili, chiedeva che il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la società convenuta a corrispondere ad esso ricorrente le sopradette differenze retributive, che quantificava in complessivi euro 18.568,25 lordi a titolo di differenze per inferiore inquadramento, lavoro straordinario e indennità di cassa, e in ulteriori euro 7.511,21 netti a titolo di indennità di trasferta.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dal dovuto al saldo, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio IRIS MOBILI SRL anzitutto eccependo la decadenza del ricorrente, ex art. 29 Dlgs N°276/2003, per tutto il periodo antecedente ai due anni dalla cessazione dell'appalto.

Eccepiva poi la genericità del ricorso e la estraneità di essa resistente alle specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, avendo Iris Mobili solamente affidato il servizio logistico alla società Bird la quale era stata la formale ed effettiva datrice di lavoro del ricorrente.

Eccepiva inoltre che le differenze retributive richieste dal ricorrente esulavano dal campo di applicazione dell'art. 29, 2° comma, del D.lgs. n. 276/2003, in quanto riguardanti "trattamenti retributivi" non effettivi e legati a specifiche e presunte vicende lavorative, sconosciute ad essa

resistente, quali ad esempio l'indennità per lavoro straordinario e l'indennità di cassa. Contestava i conteggi acclusi al ricorso, in quanto "ictu oculi erronei in quanto redatti su parametri retributivi e criteri di calcolo errati".

Chiedeva pertanto la reiczione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti.

Infine, all'udienza dell' 11.5.2021, previa concessione di termine per note conclusive, la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

Per quanto riguarda l'eccezione proposta da Iris Mobili spa, inerente un'asserita genericità del ricorso introduttivo, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata, posto che dal tenore del ricorso in questione si evincono con chiarezza i fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente e le ragioni in diritto che la sostengono.

Infatti il ricorrente lamenta la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta sulla scorta delle mansioni superiori asseritamente svolte, la retribuzione solo parziale delle ore di straordinario e delle trasferte effettuate e afferma altresì che nella retribuzione corrispostagli dalla datrice di lavoro cooperativa Bird Logistic non erano ricompresi alcuni istituti contrattuali, quali l'indennità di cassa, con conseguente corresponsione di una retribuzione inferiore al dovuto.

Ciò posto, anzitutto si rileva che tutte le voci richieste in ricorso hanno natura strettamente retributiva e rientrano pertanto, in astratto, nell'ambito di operatività dell'art. 29, co.2, D. Lgs. 276/2003.

Tale ultima norma prevede che, in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori "i trattamenti retributivi", comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Come chiarito dalla Suprema Corte, la specifica *ratio* della disposizione in esame - rimasta inalterata pur nel susseguirsi delle varie modifiche della norma – è rappresentata dalla esigenza di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale e dalla esigenza, al contempo, di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si risolvano in un pregiudizio a danno dei lavoratori (*ex plurimis*, Cass. 15756/19).

Con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro coperti dalla garanzia della solidarietà, la Cassazione ha puntualizzato più volte che essa concerne i crediti aventi natura strettamente retributiva (ex plurimis, Cass. 30/10/2018 n. 27678; Cass. 31768/2018, Cass. 19/05/2016 n. 10354; Cass. 15756/19).

Ebbene, tali sono sicuramente i crediti relativi ai compensi per lavoro straordinario, per differente inquadramento, per indennità di cassa e di trasferta; restando, d'altro canto, del tutto irrilevante il

fatto che la resistente sia estranea alle concrete modalità esecutive del rapporto di lavoro, ove si consideri cha la domanda attorea non si fonda su una (mai allegata) ingerenza della committente nell'esecuzione dell'appalto né su una (anche questa mai dedotta) scissione tra titolarità formale e titolarità sostanziale del rapporto, bensì unicamente sullo speciale regime di solidarietà previsto dall'art. 29 co.2, D. Lgs. 276/2003.

Sulla scorta di tale norma, ai fini di far valere la responsabilità solidale del committente, è necessario che il lavoratore provi – unicamente - il contratto di appalto tra committente e appaltatore e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultimo, nonché di essere stato impiegato nei lavori appaltati (cfr., in tal senso, recentemente, Cass. civ., sez. lav., 09-08-2016 N°16833, Cass. civ., sez. lav. 19.05.2016 N°10354).

Nel caso di specie, la sussistenza di un contratto di appalto di servizi tra la odierna resistente Iris Mobili e la cooperativa Bird, già datrice di lavoro del ricorrente, è pacifica e dimostrata *per tabulas*, come pure è pacifica e comunque è stata ampiamente confermata dall'istruttoria l'adibizione del ricorrente in via esclusiva all'appalto *de quo*.

Parimenti infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla convenuta.

Ed invero, dalla documentazione prodotta in giudizio, su ordine del Giudice ex art. 210 c.p.c., dalla stessa parte resistente, emerge che il contratto di appalto tra la committente Iris Mobili e la Bird Logistic soc. coop è stato prorogato più volte e da ultimo fino al 31.3.2018 (vedasi *Addendum* del 27.4.2017, depositato dalla resistente in data 19.11.2019).

Ne discende che ir non è incorso in decadenza, avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio quando il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto non era ancora spirato. Per ragioni di completezza si osserva che, anche qualora volesse farsi decorrere il termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (pacificamente avvenuta nel maggio 2017), comunque la decadenza sarebbe stata interrotta con la richiesta di tentativo di conciliazione del 3.5.2019 (doc. 7 ric.).

Ciò posto e venendo al merito, quanto alla domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenti differenze retributive, giova preliminarmente rilevare che, secondo la declaratoria contenuta nel C.C.N.L. Logistica (doc. 8 ric.), appartengono al 45° livello, contrattualmente riconosciuto al "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia".

Tra le figure professionali appartenenti a questo livello rientrano, quanto agli Operai:

- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la

movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;

- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che escreitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3° livello super e nel 3° livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali (c.c.n.l. trasporto merci);
- operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (c.c.n.l. Assologistica);
- carrellisti (c.c.n.l. Assologistica);
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali

interpedonali;

- altri capisquadra.

Appartengono invece al superiore 3° livello, rivendicato in questa sede dal ricorrente, "i lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro."

Tra i profili esemplificativi si segnalano, per quanto qui di interesse, i seguenti:

- capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali (...);
- lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, **falegnami provetti**, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;

- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie.

Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il ricorrente, in equipaggio con un altro lavoratore avente le mansioni di facchino, svolgeva le mansioni di autista/capo furgone e provvedeva al carico della merce sul camion, al trasporto della merce fino agli indirizzi dei clienti, allo scarico dei colli e al montaggio dei mobili e degli arredi commercializzati dalla committente (società del gruppo Mondo Convenienza), sulla base delle schede tecniche di cui la mobilia era corredata, ove necessario procedendo anche agli opportuni adattamenti; provvedeva anche a registrare sul tablet in dotazione le consegne, le eventuali segnalazioni di problematiche e il metodo di pagamento prescelto dal cliente; infine, si occupava di incassare i pagamenti in contanti o mediante assegno, rimettendo a fine giornata l'incasso nelle mani del proprio responsabile (vedasi concordi testimonianze di

Quanto al grado di autonomia del ricorrente, il teste in particolare ha riferito: "Io ed il ricorrente eravamo capo furgone. Avevamo la responsabilità di tutto il montaggio dei mobili, del mezzo e degli incassi."; il teste ha precisato: "si è vero, avevamo dei seghetti per fare modifiche, non attrezzi particolari, perché in teoria doveva essere tutto perfetto perché prima di noi andava un geometra a fare un sopralluogo, ma spesso vi erano problemi.".

Diversamente da quanto vorrebbe la società resistente, tali deposizioni non possono ritenersi inattendibili per il solo fatto che i testi hanno promosso a loro volta analoghi ricorsi per differenze retributive nei confronti di Iris Mobili.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa, non comporta l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass., 13 agosto 1987, n. 6932), mentre sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze di prove ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass., 7 novembre 2000, n. 1 4472; 10 maggio 2000, n. 6023).

Nel caso di specie, le deposizioni dei tre testi sopra citati appaiono precise, scevre da contraddizioni intrinseche e fra loro coerenti di tal che, in mancanza di qualsivoglia risultanza istruttoria di segno contrario, non vi è motivo di ritenerle inattendibili per il solo fatto che i testi hanno pendenti analoghe vertenze con Iris Mobili.

Ciò detto, sulla scorta delle predette deposizioni si ritiene che il complesso di attività svolte dal ricorrente, come sopra descritte, ed in particolare l'attività di capo squadra addetto al trasporto e montaggio della mobilia, rientri appieno nella declaratoria relativa al terzo livello del C.C.N.L. Logistica, e ciò ove si consideri l'evidente autonomia del ricorrente nella esecuzione delle sue

mansioni e nell'adattamento delle procedure e istruzioni ricevute alle concrete situazioni di lavoro e alle necessità della clientela.

Ed invero, l'attività del ricorrente non era limitata al trasporto di mobilia, ma si estendeva anche al montaggio della stessa secondo le schede tecniche che però, come precisato dai testi, spesso richiedevano adattamenti e modifiche, ossia attività rientranti in quelle di falegnameria; inoltre, il ricorrente svolgeva mansioni di capo squadra, coordinando l'attività del collega avente mansioni inferiori.

Pertanto, accertato in via incidentale che il norma aveva diritto all'inquadramento nel superiore terzo livello del C.C.N.L. Logistica, devono essergli riconosciute le relative differenze retributive che si quantificano nell'importo di euro € 4.024,35 lordi, oltre ad €. 298,10 a titolo di differenze derivanti dal ricalcolo del TFR.

Tali somme sono determinate con riferimento ai conteggi depositati dal ricorrente in allegato all'atto introduttivo, che non sono stati specificamente contestati dalla convenuta la quale si è limitata ad eccepirne del tutto genericamente la erroneità.

Risultano del pari dovute le differenze retributive richieste a titolo di indennità di cassa, pari ad €. 1.905,14 (vedasi conteggi sindacali allegati al ricorso).

Ed invero, i testi escussi hanno concordemente riferito che tra le mansioni del ricorrente, nella sua qualità di capo squadra, rientrava anche quella di riscuotere presso la clientela il prezzo del merci consegnate, in contanti o per assegni o tramite pagamento elettronico; l'incasso della giornata veniva poi consegnato, il mattino del giorno successivo, presso l'ufficio amministrazione. I testi hanno altresì confermato che il ricorrente rispondeva degli incassi e degli eventuali ammanchi (teste

"Si è vero, se il pos non era andato a buon fine lo vedevamo subito così rismontavamo tutto e lo riportavamo indietro. L'assegno non era verificabile e se non era coperto ci toglievano l'importo dalla busta paga"; teste \ "Si è vero, se il pos non era andato a buon fine lo vedevamo subito così rismontavamo tutto e lo riportavamo indietro. Ci è capitato molte volte. L'assegno non era verificabile e se non era coperto ci toglievano l'importo dalla busta paga. L'importo non veniva tolto dalla mia busta paga ma solo da quella del capo furgone.").

Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che il avesse diritto all'indennità di cassa, che l'art. 15 del CCNL applicato al rapporto prevede in favore dei lavoratori aventi "normalmente maneggio di denaro", salvo che l'azienda li abbia preventivamente esonerati per iscritto da ogni responsabilità per eventuali mancanze nella resa dei conti, circostanza questa che non solo non è stata dedotta né provata, ma che risulta evidentemente esclusa dal tenore delle deposizioni dei testi e

Merita parimenti accoglimento la domanda di riconoscimento dell'importo di €.7.511,21 a titolo di indennità di trasferta.

Sul punto si osserva l'art 62 del CCNL applicato al rapporto prevede che: "il personale viaggiante di cui agli articoli 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano".

Il contratto individuale di lavoro concluso fra le parti, all'art. 5, prevede poi che "in deroga alla disciplina del CCNL applicato al rapporto di lavoro e come trattamento di miglior favore tenuto conto delle Sue mansioni di Montatore con mansioni di guida, l'indennità di trasferta, a prescindere dalla durata effettiva della prestazione lavorativa, Le sarà erogata nella misura di  $\in$  46,48 se trasferta Italia ed  $\in$  77,47 se trasferta estero" (doc. 2 ric.).

Ne discende che il ricorrente aveva diritto a percepire l'indennità di trasferta, nella misura di €. 46,48, per ogni giornata lavorativa in cui avesse svolto attività di trasporto e consegna in territorio extra urbano, ossia al di fuori del Comune di Calderara di Reno, ove era fissata la sua sede di lavoro, e ciò a prescindere dalla durata effettiva del tempo trascorso fuori sede.

Ciò premesso, l'istruttoria ha provato che il ricorrente svolgeva usualmente la propria attività lavorativa in territorio extra urbano, effettuando consegne in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna e anche fuori Regione, in Toscana, in Veneto e nelle Marche.

Data l'estensione del territorio ove consegnava la merce e, di converso, la limitata dimensione Comune di Calderara di Reno (fatto questo notorio), considerato altresì che da quanto emerge dagli ordini di lavoro era usuale che il ricorrente effettuasse più consegne nella stessa giornata lavorativa, può ragionevolmente presumersi che egli abbia effettuato almeno una consegna in territorio extra urbano in ogni giorno lavorativo (vedasi, sul punto, anche la deposizione del teste precisato: "era difficile avere un cliente a Calderara di Reno").

Al ricorrente vanno pertanto riconosciute le differenze retributive quantificate nei conteggi sindacali allegati, che parte resistente non ha specificamente contestato.

Venendo infine alla domanda volta a riconoscimento delle retribuzioni per lavoro straordinario, giova preliminarmente rammentare che incombe sul lavoratore che aziona il diritto al pagamento di compensi per il lavoro straordinario prestato, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, secondo la regola dettata dall'art. 2697 c.c..

E' poi insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che il numero delle ore di lavoro straordinario compiute deve essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (cfr. Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; 22 dicembre 1999, n. 14466).

Ciò premesso, va sottolineato che nella giurisprudenza della Suprema Corte si rinviene anche la precisazione che, se è vero che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e che non può farsi ricorso al criterio equitativo dell'art. 432 c.p.c., è però perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale, ed è, questo, un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo, non affetto, quindi, da illegittimità (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615; 9 novembre 1999, n. 12884).

Nel caso di specie, dalle deposizioni dei testi escussi emerge la sicura prova della sistematica effettuazione da parte del di ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quello conteggiate e retribuite nelle buste paga prodotte in atti.

Ed invero, il teste Orendt sull'orario di lavoro ha riferito: "arrivavamo al deposito alle 6 del mattino, caricavamo la merce nel furgone e poi andavamo presso le case dei clienti per montare i mobili. (...) Le consegne le facevamo in Italia , quando partivamo da Bologna rimanevamo in regione, poi andavamo in prestito presso le sedi di Rimini o Firenze e arrivavamo anche in Veneto, in Toscana e nelle Marche. Il turno finiva in base al lavoro da fare. Due giorni al mese si finiva alle 14 poi il resto sempre dopo le 18. A volte rientravamo anche alle 22."; il teste ha confermato la circostanza (di cui al cap. 16 del ricorso) che il ricorrente non terminava mai la propria giornata lavorativa prima delle ore 18.00, lavorando almeno 10-11 ore al giorno, precisando: "Alle 8 dovevamo essere dal primo cliente. Non c'era un numero di clienti fissi al giorno, dipendeva da cosa c'era da montare. Se il cliente aveva ordinato un arredamento intero poteva essere anche un unico cliente. (...) Se andavamo ni Toscana e in una destinazione più lontana partivamo anche alle 4 del mattino. Loro ci davano il tempo di montaggio. Se vi erano imprevisti e non si rispettavano i tempi tardavamo il montaggio successivo e potevamo finire anche al 22,00. Non potevamo rimandare il montaggio al giorno successivo."

Le deposizioni trovano riscontro negli ordini di lavoro prodotti in atti (doc. 6 ric.), da cui risultano gli orari di inizio e fine delle varie consegne programmate presso la clientela: da tali ordini si evince che la prima consegna era programmata normalmente alle ore 8.00 (orario di arrivo presso il cliente), il che logicamente implica che la giornata lavorativa del ricorrente iniziasse almeno una se non due ore prima, dovendo la consegna essere necessariamente preceduta dalle attività di carico della merce presso il camion e di trasporto fino all'indirizzo del cliente. Dai medesimi ordini di lavoro emerge altresì che l'ultima consegna e montaggio terminava non prima delle ore 16.00, ma più spesso alle 16.30 o alle 17.00, orario che però non segnava il termine della giornata lavorativa, dovendo il ricorrente riportare il camion presso il magazzino e differenziare i rifiuti presenti nel furgone.

Sulla scorta delle concordi deposizioni dei testi e della documentazione in atti, deve pertanto concludersi, con valutazione prudenziale e comunque riduttiva rispetto a quanto emerge dalle complessive risultanze di causa, che il I...... abbia sicuramente svolto (almeno) due ore di lavoro straordinario al giorno, per un totale medio di 52 ore mensili (2 ore di straordinario giornaliere x 26 giorni al mese).

Pertanto, nel periodo oggetto di conteggio sindacale e dunque dal 1.1.2016 al 30.12.2016, il ricorrente ha maturato un credito per lavoro straordinario prudenzialmente quantificabile in  $\in$  .7.931,04 ( $\in$  .12.71 x 52 ore x 12 mesi).

Ai fini della quantificazione non può invece aversi a riferimento il conteggio sindacale prodotto in atti, anzitutto in quanto non si è raggiunta la piena prova dell'esatto orario lavorativo svolto dal ricorrente in ciascuna delle giornate ivi elencate, e inoltre perché il predetto conteggio parrebbe computare interamente come straordinario (con retribuzione oraria maggiorata) tutta l'attività

lavorativa svolta nelle giornate di sabato, circostanza rispetto alla quale manca, in ricorso, qualsivoglia allegazione e domanda.

Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarato che i è rimasto creditore, a titolo di residue competenze retributive, della complessiva somma di Euro 14.158,64 lordi ( $\in$  4.024,35 per errato inquadramento +  $\in$  298,10 per conseguenti differenze sul TFR +  $\in$  1.905,15 per indennità di cassa +  $\in$  7.931,04 per straordinari) e della somma netta di  $\in$  7511,21 per indennità di trasferta.

Come già si è detto, la società resistente è solidalmente responsabile nei confronti del ricorrente, ex art. 29 D.lgs N°276/2003, per tali residue competenze retributive, posto che le stesse sono inerenti ad attività lavorativa svolta nell'ambito dell'appalto tra la società datrice di lavoro Bird Logistic s.c. e Iris Mobili (già Primula Mobili srl).

Pertanto, la convenuta Iris Mobili srl va condannata al pagamento in favore del ricorrente dei predetti importi, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla mora al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, scaglione di valore della causa individuato sulla base del *decisum* piuttosto che della somma richiesta, valori medi per ogni fase.

## P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:

- condanna Iris Mobili srl a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro 14.158,64 a titolo di differenze retributive derivanti da errato inquadramento, lavoro straordinario e indennità di cassa e la somma netta di €.7.511,21 a titolo di indennità di trasferta, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
- Condanna la società resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali
  che liquida in €. 5.131,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e
  cpa come per legge.

Bologna il 11/05/2021

Il Giudice Chiara Zompì

